

BANDO IR-003-2026-PI

Bando di selezione per soli titoli per il conferimento di n 2 “Incarichi di Ricerca”, ai sensi dell'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010 n. 240. Istituto di Fisiologia Clinica (Pisa) – CUP B53C25004480006

IL DIRETTORE

VISTO il D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 127, *“Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”*;

VISTO il D.Lgs. 31 dicembre 2009 n. 213, *“Riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”*;

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 prot. 0051080 del 19/07/2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presidente n.144 del 19 dicembre 2025, prot. n. 531963, pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca, entrato in vigore il 1° febbraio 2026;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi”* come modificato e integrato dal D.P.R. n. 82 del 16 giugno 2023, per le parti compatibili;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente *“T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 *“Codice dell'amministrazione digitale”* e successive modificazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016 ed applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018;

VISTA l'adozione della Carta europea dei Ricercatori e del Codice di Condotta per l'assunzione dei Ricercatori, in base alla Raccomandazione della Commissione della Comunità Europea dell'11 marzo 2005, n. 251, cui l'Ente ha deliberato di ispirare la propria azione (delibera del Consiglio di

Amministrazione n. 129/2005);

VISTO il “Nuovo Regolamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) istituito presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche” approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21 gennaio 2025 - deliberazione n. 26/2025;

VISTO il D.Lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006, recante il "Codice per le pari opportunità";

VISTO l'articolo 22-ter, della legge 30 dicembre 2010, nr. 240, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022 nr. 36, convertito con modificazioni con legge 29 giugno 2022 n. 79 (Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 29 giugno 2022, n. 150);

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 592 del 6 agosto 2025, concernente il trattamento economico minimo degli incarichi di ricerca;

VISTA la delibera n. 169 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 30 settembre 2025, come rettificata dalla delibera n. 237 del 2 dicembre 2025, relativa all'approvazione del Regolamento di disciplina per il conferimento degli incarichi di ricerca di cui all'articolo 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e determinazioni conseguenti in materia di programmazione;

VISTO il Programma di Ricerca dal titolo “Osservatorio dipendenze LAB 3.0 - Presidenza Consiglio dei Ministri-DPA (DSB.AD015.031)” avente ad oggetto “Progetto per incrementare i flussi informativi sull'andamento del fenomeno delle dipendenze patologiche al fine di implementare il data base dell'“Osservatorio nazionale permanente sulle droghe, sulle tossicodipendenze e sulle altre dipendenze patologiche”, ponendo in essere le attività prodromiche per sviluppare il nuovo sistema informativo dipendenze del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze” con data inizio 02/02/2026 e di fine 01/02/2028, finanziato da Presidenza del Consiglio dei Ministri Project ID: DSB.AD015.031, CUP: B53C25004480006;

PRESO ATTO delle disponibilità alla voce CO.AN. CA.C.2.01.01.01.INC.01.009.11061 progetto “Osservatorio dipendenze LAB 3.0 - Presidenza Consiglio dei Ministri-DPA (DSB.AD015.031)” a garanzia della copertura economica dei costi derivanti dall'attivazione dell'incarico,

d i s p o n e

Art. 1 - Posizioni da attribuire - Programma di attività

1. È indetta una selezione pubblica **per soli titoli**, ai sensi dell'art. 3 del “Regolamento di disciplina per il conferimento di incarichi di ricerca” per il conferimento di n. 2 **Incarichi di ricerca** ai sensi dell'articolo 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. L'attività dei vincitori di seguito denominati “**Incaricati di ricerca**”, dovrà essere svolta esclusivamente nell'ambito del programma di ricerca di cui al comma 3.
3. L'attività dell'**Incaricato di ricerca**, è svolta sotto la supervisione del **Tutor** cui l'incaricato è affidato e per lo svolgimento del programma come di seguito riportato:

- **CUP:** B53C25004480006

- **Programma di ricerca:** “Osservatorio dipendenze LAB 3.0 - Presidenza Consiglio dei Ministri-DPA (DSB.AD015.031)”

- **Area/e scientifiche in cui si colloca il programma di ricerca:**

- **LS (Life Sciences):** **Biologia, medicina, agricoltura, neuroscienze, biotecnologie.**
- **SH (Social Sciences and Humanities):** **Sociologia, economia, diritto, filosofia, storia, letteratura, arti.**

- **Tutor:** Dott.ssa Sabrina Molinaro

- **Descrizione della posizione:** il profilo ricercato svolgerà attività di supporto tecnico-scientifico e operativo nell'ambito delle azioni previste dal progetto, con particolare riferimento alla raccolta, gestione, analisi e sistematizzazione di dati e informazioni relativi al fenomeno delle dipendenze patologiche.

In particolare, la risorsa contribuirà alle attività di monitoraggio e integrazione dei flussi informativi provenienti da fonti istituzionali, alla predisposizione di report e documentazione tecnico-scientifica, nonché al supporto delle attività di ricerca, analisi e restituzione dei risultati.

Potrà inoltre collaborare alle attività di aggiornamento e implementazione di banche dati e piattaforme informative, nonché alla partecipazione a tavoli tecnici e attività di coordinamento con soggetti istituzionali coinvolti nel progetto.

- **Fonte di finanziamento:** progetto "Osservatorio dipendenze LAB 3.0 - Presidenza Consiglio dei Ministri-DPA (DSB.AD015.031)"

- **Trattamento economico: lordo percipiente € 30.989,00**

Art. 2 – Durata

1. L'incarico di ricerca avrà la durata di **1 anno** con decorrenza dalla data di stipula del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22-ter comma 7 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ss.mm.ii.
2. La durata complessiva degli incarichi di ricerca, anche se stipulati con altre amministrazioni, non può, in ogni caso essere **superiore a tre anni**, anche non continuativi.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli articoli 22 e 22bis, 22ter della legge n. 240 del 2010, anche se stipulati con istituzioni diverse, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.
4. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 3 - Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare alla procedura selettiva i candidati italiani o stranieri che sono in possesso, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a. Laurea magistrale in:

- LM-88 – Sociologia e ricerca sociale
- LM-62 / LM-63 – Scienze della politica e Scienze delle pubbliche amministrazioni
- LM-52 / LM-81 – Relazioni internazionali e Scienze per la cooperazione allo sviluppo
- LM-51 – Psicologia
- LM-6 – Biologia



- LM-85 / LM-50 – Scienze pedagogiche e Programmazione e gestione dei servizi educativi
- LM-14 / LM-15 / LM-84 / LM-78 – Area umanistica (Lettere, Storia, Filosofia)
- LM-56 / LM-77 – Scienze dell'economia e Scienze economico-aziendali
- LM-82 – Scienze statistiche
- LM-40 – Matematica
- LM-37 / LM-38 – Lingue moderne e Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
- LM-87 – Servizio sociale e politiche sociali
- LM-18 – Informatica
- LM-91 – Tecniche e metodi per la società dell'informazione
- LM-9 – Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
- LM-13 – Farmacia e farmacia industriale
- LMG/01 – Giurisprudenza (laurea magistrale a ciclo unico)

conseguita da non più di sei anni nonché di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento delle attività di ricerca oggetto dell'incarico.

Ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.Lgs. 165/2001, i candidati in possesso del titolo di studio conseguito all'estero sono ammessi con riserva alla selezione; in caso di superamento della selezione i candidati vincitori hanno l'onere di presentare, al Ministero dell'Università e della Ricerca, istanza di riconoscimento (equivalenza) del titolo di studio estero entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, pena l'esclusione dalla selezione.

I candidati vincitori in possesso della dichiarazione di equipollenza, rilasciata da Università Italiane, dovranno presentarla all'Ente entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria finale, pena l'esclusione dalla selezione.

- godimento dei diritti civili e politici; per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza;
- non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato, né essere stato licenziato per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione;
- avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare (per i soli candidati di sesso maschile di nazionalità italiana nati entro l'anno 1985);
- conoscenza della lingua inglese;
- conoscenza della lingua italiana per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana.

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, pena l'esclusione dalla procedura selettiva, nonché all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

2. Non possono partecipare alla selezione:

- personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1



dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della medesima legge;

b) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al IV grado compreso, di coniugio o di unione civile tra persone dello stesso sesso, così come disciplinato 7 dall'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, oppure che siano in stato di convivenza di fatto, così come regolamentato dall'articolo 1, commi 37 e ss. della medesima legge, con il Direttore della Struttura destinataria della posizione.

3. I candidati sono ammessi alla selezione di cui al presente bando con riserva.

Art. 4 - Termine e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando l'applicazione informatica per il reclutamento di personale nel CNR, disponibile all'indirizzo <https://selezionionline.cnr.it>, seguendo le istruzioni contenute nel successivo comma 5. Il candidato, entro il termine utile per la presentazione della candidatura, può modificare, integrare o eliminare dalla procedura informatica la propria domanda, sia in stato provvisorio sia in stato inviato (confermato).
2. Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio della domanda di partecipazione, pena l'esclusione.
3. Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di 15 giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando sul sito istituzionale dell'Ente.
4. Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta **entro le ore 18:00** dell'ultimo giorno utile. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'invio della domanda. In caso di malfunzionamento, parziale o totale, della piattaforma su cui caricare la domanda, a seguito di accertamento, l'Ente provvederà alla proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda, corrispondente al tempo del malfunzionamento. In tal caso, l'Ente pubblica sul sito istituzionale e nella piattaforma selezioni online un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga.
5. Per la presentazione delle domande occorre procedere come di seguito indicato (avvalendosi anche del "Manuale utente" presente nella procedura informatica Selezioni Online:
 - a) effettuare l'accesso tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID) oppure con carta d'identità elettronica (CIE). In alternativa si possono ottenere le credenziali di accesso proprietarie di questa amministrazione procedendo alla registrazione nella piattaforma <https://selezionionline.cnr.it> utilizzando il link [Nuova registrazione](#). Coloro che hanno già partecipato ad una precedente selezione attraverso il medesimo sito, devono usare le credenziali già in loro possesso, senza effettuare una nuova registrazione;
Per maggiori informazioni consultare il capitolo "Accesso/registrazione in procedura" del Manuale Utente, mentre per ricevere assistenza utilizzare il servizio di [Helpdesk](#);
 - b) compilare la domanda, inserendo le dichiarazioni indicate nel successivo art. 4;
 - c) allegare il ***Pdf di un documento di identità in corso di validità***;
 - d) allegare il ***Pdf del curriculum vitae et studiorum***;
 - e) allegare il ***Pdf di n. 3 pubblicazioni scelte (max 3)***;
 - f) allegare il ***Pdf dell'elenco*** delle predette pubblicazioni;
 - g) dichiarare (***apponendo la spunta sul "sì" nell'apposita casella***), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, che quanto contenuto nella domanda di partecipazione e nel curriculum, comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifico/tecnologica,



corrisponde a verità;

- h) autorizzare (*apponendo la spunta sul “sì” nell’apposita casella*), il trattamento dei dati personali nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679, il D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, consultabile alla pagina <https://seleziononline.cnr.it>;
- i) confermare ed inviare definitivamente la domanda per ricevere la conferma della corretta sottomissione.
6. Il sistema informatico invia conferma della corretta sottomissione della domanda all’indirizzo e-mail di registrazione del candidato.
7. Le domande che non vengono confermate ed inviate definitivamente nella procedura, come indicato al comma 5 lett. i), rimangono in stato provvisorio e pertanto sono nulle.

Art. 5 - Domanda di partecipazione

1. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:
- ✓ cognome e nome, data e luogo di nascita;
 - ✓ residenza o domicilio (se diverso dalla residenza) e codice fiscale;
 - ✓ cittadinanza;
 - ✓ se cittadino italiano, il comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - ✓ se cittadini stranieri, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza (ad eccezione dei candidati titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);
 - ✓ di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; in caso di condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati diversi, gli estremi delle condanne riportate (tipologia, data del provvedimento, Autorità che lo ha emanato);
 - ✓ di non avere in corso procedimenti penali di cui si è a conoscenza ovvero procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale; in caso contrario, indicare i procedimenti penali, i procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la data del provvedimento e l’Autorità che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
 - ✓ il titolo di studio posseduto, la data di conseguimento, l’Ateneo che lo ha rilasciato, nonché gli estremi dell’eventuale provvedimento di equiparazione;
 - ✓ gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli stessi;
 - ✓ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato, né essere stato licenziato per motivi disciplinari a norma

- dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione;
- ✓ per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, la posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana;
 - ✓ di essere in possesso di laurea magistrale o a ciclo unico indicato nel bando, conseguito da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento delle attività di ricerca oggetto dell'incarico;
 - ✓ il possesso di eventuali titoli di preferenza a parità di merito previsti dalla normativa vigente;
 - ✓ per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - ✓ di conoscere la lingua inglese;
 - ✓ di non essere dipendente di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1 dell'art. 22, della Legge 30 dicembre 2010, n.240, nonché di non aver fruito di contratti di cui all'art. 24 della medesima Legge;
 - ✓ di non essere stato titolare di posizioni di cui agli artt. 22, 22bis, 22ter di durata tale da impedire, ai sensi dell'art. 22ter comma 9 della Legge 240/2010 e del 2 e 3 comma dell'art, 2 del bando, l'attivazione del contratto oggetto del bando stesso;
 - ✓ di non avere un rapporto di parentela o di affinità fino al IV grado compreso, di coniugio o di unione civile tra persone dello stesso sesso, così come disciplinato 7 dall'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, oppure che non siano di non essere in stato di convivenza di fatto, così come regolamentato dall'articolo 1, commi 37 e ss. della medesima legge, con il Direttore della struttura destinataria della posizione;
 - ✓ l'indirizzo PEC personale del candidato, al quale si desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative alla selezione;
 - ✓ un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica ordinaria.
2. Gli esiti finali della presente procedura saranno pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale della Ricerche agli indirizzi <https://www.urp.cnr.it> e <https://seleziononline.cnr.it> e varranno come notifica ufficiale senza obbligo di ulteriore comunicazione da parte del CNR.

Art. 6 - Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è composta, garantendo un'adeguata rappresentanza di genere, da tre componenti esperti nella materia, di cui uno con funzione di Presidente, da un segretario e da eventuali supplenti scelti tra:
 - a) ricercatori o tecnologi, a tempo indeterminato, dell'Ente o di altri Enti di ricerca, esperti nell'area/settore scientifico/tecnologico di riferimento;
 - b) professori o ricercatori dell'università, di cui almeno uno esperto nell'area/settore scientifico/tecnologico affine al progetto di ricerca oggetto del bando. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso università straniere;
 - c) esperti nell'area/settore scientifico/tecnologico di riferimento.
2. Non possono far parte della commissione esaminatrice coloro che:
 - siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale;
 - abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al IV grado compreso, o un rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso, così come disciplinato dall'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolamentato dall'articolo 1, commi 37 e ss. della medesima legge con i candidati o con gli altri componenti della commissione esaminatrice;



- si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della commissione esaminatrice;
- 3. La commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del Direttore della Struttura destinataria della posizione.
- 4. Ogni componente della commissione esaminatrice deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni previste al comma 2 del presente articolo.
- 5. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i membri ed il segretario dipendenti del CNR, fatti salvi i casi di forza maggiore.
- 6. Non sono previsti compensi per la commissione esaminatrice.
- 8. Il decreto di nomina è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR: agli indirizzi <https://www.urp.cnr.it> e <https://selezionionline.cnr.it>.
- 9. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.
- 10. La Commissione esaminatrice deve concludere i propri lavori con la redazione della graduatoria di merito, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina. Su richiesta motivata del Presidente della commissione può essere concessa una proroga di 10 giorni.
- 11. Qualora la commissione esaminatrice non concluda i propri lavori entro i predetti termini il Direttore della Struttura destinataria della posizione, può procedere alla revoca e alla conseguente nomina di una nuova commissione esaminatrice.

Art. 7 - Curriculum - Dichiarazioni sostitutive

1. Ai sensi dell'art. 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, è fatto divieto di esibire alle pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi, certificati concernenti stati, fatti e qualità personali che sono, pertanto, sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
2. I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione il curriculum vitae et studiorum.
3. È preciso onere del candidato riportare nella domanda di partecipazione e nel curriculum tutte le informazioni necessarie per la valutazione dei titoli, quali ad esempio: riferimenti del documento (data, numero identificativo qualora presenti nel documento), persona fisica o giuridica che ha rilasciato il documento, nonché corredare il curriculum stesso con informazioni utili per la valutazione, quali: natura e durata dell'incarico e/o dell'attività svolta, funzioni, esperienze maturate, ruolo svolto dal candidato, etc.
Le informazioni inserite nella domanda e nel curriculum prive degli elementi utili per la valutazione non saranno prese in considerazione dalla Commissione.
4. Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. Ai sensi dell'art. 3, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 445/2000, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive, in alternativa alla produzione di documenti originali, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, nonché nei casi in cui la produzione di dette dichiarazioni avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza. I certificati rilasciati dalle competenti autorità di Stati esteri devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono essere corredati da una traduzione in lingua

italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

5. L'Amministrazione procede a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, rese ai sensi dell'art. 3 comma 4 lett. f).

Art. 8 - Svolgimento della selezione

1. La selezione si svolge mediante la valutazione comparativa dei candidati, finalizzata ad accertare e valutare l'idoneità del curriculum all'assistenza allo svolgimento dell'attività di ricerca. La valutazione e l'attribuzione dei relativi punteggi sono effettuate sulla base dei seguenti criteri, preliminarmente dettagliati dalla commissione esaminatrice con specifico riferimento alle caratteristiche del programma di ricerca oggetto della selezione:
 - attinenza e rilevanza delle attività di ricerca e professionali precedentemente svolte dai candidati;
 - attinenza, qualità, originalità e innovatività delle pubblicazioni scelte di cui all'art. 4, comma 5 lett. e).
2. La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di **70 punti** così ripartiti:

a) 40 punti per il curriculum scientifico-professionale

b) 30 punti per le pubblicazioni scelte

Per essere inclusi nella graduatoria, entro comunque il limite di cinque posizioni ai sensi del successivo art. 9 comma 2, i candidati devono conseguire il punteggio minimo **di 50/70**.

Art. 9 - Approvazione graduatoria e nomina del vincitore/i

1. Al termine delle operazioni di selezione la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo derivante dalla somma dei punteggi conseguiti da ciascun candidato in sede di valutazione dei titoli; in caso di parità la preferenza è riconosciuta in base alla normativa vigente.
2. La commissione include nella graduatoria un numero massimo di cinque posizioni.
3. Il responsabile del procedimento, provvede all'accertamento della regolarità del procedimento e degli atti della commissione esaminatrice.
4. Il Direttore della struttura entro 20 giorni dall'accertamento della regolarità degli atti, provvede all'approvazione degli stessi, della graduatoria di merito, della graduatoria degli idonei e del/i vincitore/i della procedura selettiva.
5. Il provvedimento recante l'approvazione degli atti e la graduatoria del/i vincitore/i è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. Il provvedimento di approvazione della graduatoria e di nomina del/i vincitore/i è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche <https://www.urp.cnr.it>, nel Sistema di Selezioni Online CNR <https://selezionionline.cnr.it>.
6. In caso di rinuncia da parte del/i candidato/i collocato/i in posizione utile, prima della sottoscrizione del contratto, si può procedere all'utilizzo della graduatoria. Per le esigenze del medesimo programma di ricerca, è possibile il conferimento di ulteriori incarichi di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, nei limiti delle disposizioni contenute nel Regolamento.

Art. 10 – Esclusione

1. Costituiscono motivi di esclusione d'ufficio:
 - a) la presentazione della domanda e dei relativi allegati con modalità diverse da quelle indicate all'art. 4;
 - b) la mancanza dei requisiti di cui all'art. 3;
2. I candidati non esclusi sono comunque ammessi alla procedura selettiva con riserva.
3. Il Responsabile del procedimento può disporre in qualunque momento l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della procedura selettiva, il Responsabile dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura stessa; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 11 - Conferimento dell'Incarico di Ricerca

1. Al vincitore è conferito, ai sensi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, un contratto di lavoro parasubordinato, con iscrizione alla gestione separata INPS secondo la normativa vigente.
2. L'incarico non comporta vincoli relativi a sede e/o orario di lavoro, fermo restando l'obbligo di svolgere le attività assegnate secondo le modalità concordate con il Responsabile scientifico/Tutor.
3. Ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea può essere conferito l'incarico di ricerca solo se in possesso di permesso di soggiorno e sotto condizione della presentazione del riconoscimento dell'equivalenza o equipollenza del titolo di studio estero.
4. La titolarità dell'incarico di ricerca non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli del CNR, né può essere computata ai fini di cui all'art. 20 del D.Lgs. 75/2017.
5. L'incaricato di ricerca è tenuto a rispettare tutte le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dai rischi previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Qualora l'attività di ricerca comporti l'esposizione a rischi specifici per cui è necessaria la sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il prestatore di ricerca è sottoposto agli accertamenti sanitari previsti dai protocolli sanitari stabiliti dal medico competente e dal medico autorizzato.

Art. 12 - Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative e interruzioni

1. L'incarico di ricerca non è compatibile o cumulabile con:
 - a) la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA);
 - b) la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;

- c) il rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, nonché con la titolarità di assegni di ricerca e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche, salvo quanto previsto dall'art. 3 comma 2 lett. a) del bando;
 - d) la titolarità di altri contratti di cui agli artt. 22, 22-bis, 22-ter e 24 della Legge 240/2010.
2. L'incaricato di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ente o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.
 3. In materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, all'Incaricato di ricerca viene riconosciuto quanto disposto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

Art. 13 - Risoluzione automatica del contratto

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento giurisdizionale della procedura selettiva.
4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della documentazione progettuale e relazioni annesse sia la mancata approvazione da parte del Tutor.
5. Il titolare dell'incarico di ricerca decade qualora fornisca false dichiarazioni o qualora ometta le comunicazioni richieste, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.
6. Il titolare dell'incarico di ricerca decade, altresì, qualora non ottemperi agli obblighi contrattuali. In caso di mancato o incompleto raggiungimento degli obiettivi di programma previsti e qualora l'attività prevista non sia realizzata entro il termine stabilito, il CNR procederà con la risoluzione del contratto e, laddove possibile, con la richiesta di risarcimento del danno.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente bando, ivi compreso l'eventuale utilizzo della graduatoria e per la successiva eventuale stipula del contratto e per le altre finalità compatibili con la presente procedura selettiva.
2. I dati saranno trattati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma in qualità di Titolare del trattamento in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al D.Lgs 196/2003. Il punto di contatto presso il Titolare è il Direttore della struttura che ha emanato il bando i cui dati di contatto sono: e-mail: cnr-ifc.direttore@cnr.it. PEC: protocollo.ifc@pec.cnr.it
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione.
4. L'interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 15 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti della procedura di selezione, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, viene esercitato con le modalità di cui all'art. 10 del provvedimento organizzatorio n. 22 del 18 maggio 2007, come integrato e modificato dal provvedimento n. 62 dell'8 novembre 2007 (consultabili sul sito CNR <https://www.urp.cnr.it>) e con le limitazioni di cui all'art. 12 dello stesso.
2. L'avviso di ricevimento delle istanze di accesso agli atti sarà pubblicato nel sito CNR nell'area concorsi a cura del Responsabile del procedimento selettivo.
3. Tale pubblicazione assolve ogni obbligo di comunicazione ai sensi della normativa di riferimento. Il CNR non è tenuto, pertanto, a procedere ad alcuna notifica individuale ai partecipanti.

Art. 16 - Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile, è la Sig.ra Antonella Niccolini – profilo Operatore Tecnico livello professionale VI, indirizzo e-mail: antonella.niccolini@cnr.it, tel. 0503152829.

Art. 17 - Pubblicità e diffusione

1. Il presente bando è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche <https://www.urp.cnr.it> e nel Sistema di Selezioni Online CNR <https://selezionionline.cnr.it>, nel portale dell'Unione Europea <https://euraxess.ec.europa.eu> e nel sito del Ministero dell'Università e della Ricerca <https://jobfellowship.mur.gov.it/>

Art. 18 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui Regolamento di disciplina per il conferimento degli incarichi di ricerca di cui all'articolo 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 approvato con delibera n. 169 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 30 settembre 2025, come rettificata dalla delibera n. 237 del 2 dicembre 2025, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente bando, nonché le leggi vigenti in materia.

IL DIRETTORE